



# Comune di Paterno

( Provincia di Potenza )

P.zza Isabella Morra n. 2 – Tel. 0975. 3403201

**ORDINANZA N. RO** 11  
Prot. No u. 4772

Paterno, li 12/05/2022

## **REVOCA ORDINANZA N. 25 DEL 19/06/2020 PROT. 4708 - PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE OPERANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PATERNO**

### **IL SINDACO**

**Rilevato che** nell'ambito del quadro normativo che disciplina la materia degli orari dei pubblici esercizi (direttiva servizi 2006/123/CE, meglio nota come direttiva Bolkestein e dal D.L. n. 59/2010, fino ad ultimo i DD.LL. 138/2011, 201/2011 E 1/2012) è in ogni caso consentito ai Comuni introdurre limitazioni all'apertura delle attività commerciali, a condizione che la limitazione sia assunta a fronte di un motivo imperativo di interesse generale ascrivibile alla salvaguardia, in particolare della salute, dei lavoratori, dell'ambiente urbano, dei beni culturali e della sicurezza urbana;

**Richiamato** l'art. 41 della Costituzione che, nel sancire la libertà di iniziativa economica privata, prevede che la stessa non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana;

**Richiamata** la propria ordinanza n. 25 del 19/06/2020, con la quale, sussistendone le motivazioni e ritenendo di andare in deroga alla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività produttive introdotta dal D.L. 201/2011 e del D.L. 5/2012, sono stati disposti i seguenti orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande operanti in questo Comune, come di seguito:

**Apertura:** Non prima delle ore 06,00 di tutti i giorni (feriali e festivi)

**Chiusura:** Entro le ore 01,00 di tutti i giorni feriali, con la possibilità di estensione alle ore 02,00 nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi infrasettimanali, consentendo una proroga all'orario di chiusura di 1 ora per lo sgombero dei locali; Nel corpo dell'Ordinanza veniva consentito all'esercente di anticipare l'apertura alle ore 05,00, previa istanza motivata da prodursi all'ufficio commercio competente nonché la possibilità di protrarre l'orario di chiusura nel giorno 31 dicembre sino alle ore 06,00 del giorno seguente.

**Visto** il Decreto Legge del 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

**Vista** l'ordinanza del 1° aprile 2022 del Ministero della Salute - Adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" adottate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii, con la quale sono state introdotte progressive misure di prevenzione ulteriormente semplificate e rese coerenti con l'attuale scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione complessiva dell'impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile evoluzione verso una fase di transizione rispetto all'attuale emergenza pandemica, in considerazione dell'immunizzazione conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla guarigione, il tutto fino alla data del 31/12/2022;

**Considerato** che è intenzione dell'Amministrazione favorire ogni forma di ripresa delle attività

economiche dopo il lungo periodo di sofferenza dovuto al protrarsi della pandemia da COVID 19, fermo restando il primario obiettivo di garantire la tutela della salute e della sicurezza pubblica;

**Tenuto conto** che allo stato attuale non si prospettano particolari criticità potenziali tali da motivare il persistere delle limitazioni agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che hanno anche motivato l'emanazione della precedente citata Ordinanza n. 25 del 19/06/2020;

**Considerata** la necessità di provvedere consentendo agli esercenti la possibilità, in via sperimentale, di adottare gli orari di apertura e chiusura nel rispetto dell'autonomia e della libertà di impresa, secondo le esigenze di marketing ritenute più idonee, stante l'osservanza della vigente normativa di settore e fino al **31/12/2022**, salvo motivate proroghe sempre nell'intesa di contemperare le esigenze degli utenti e la tutela della salute e sicurezza pubblica;

**Visti** il T.U.L.P.S. Approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 ed il relativo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06/05/1940, N. 635;

**Visto** il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 23 dicembre 2011 n. 214;

**Vista** la legge n. 287/91;

**Vista** la legge 26/10/1995, n. 447;

**Visto** il D.P.C.M. 14/11/1997;

**Visto** l'art. 50 del T.U.E.L. n. 267/2000;

### **ORDINA**

La revoca dell'Ordinanza n. N. 25 DEL 19/06/2020 PROT. 4708 con effetto dal 14 maggio 2022 significando che da tale data gli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non saranno più soggetti alle limitazioni agli orari di apertura e chiusura imposte con la citata ordinanza di cui sopra fermo restando che permane l'obbligo in capo ai medesimi di comunicare, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) gli orari che riterranno adottare nonché la giornata di riposo settimanale eventualmente effettuata, volendone dare informazione all'utenza con l'apposizione di idoneo cartello da esporre in modo chiaro e ben visibile all'ingresso dell'esercizio pubblico. In caso contrario resta applicabile l'art. 10 della legge 287/91.

Il presente provvedimento produce effetti dal giorno 14 maggio 2022 fino al 31/12/2022 salvo proroghe.

### **DISPONE**

La trasmissione della presente al Comando Stazione Carabinieri di Marsico Nuovo, al Comando di Polizia Locale e al responsabile dell'Ufficio Commercio e Attività Produttive, per quanto di rispettiva competenza e al responsabile dell'Area Amministrativa per la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, nella sezione Amministrazione Trasparente e sulla Home Page del sito istituzionale di questo Comune.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Paterno, li 12/05/2022

 **IL SINDACO**  
(Prof. ssa Tania GIOIA)  
*Tania Gioia*